## COMUNICAZIONE DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 6 ottobre 2025:

- ha concluso l'esame dell'<u>ATTO N. 286</u>
  (Disegno di legge regionale concernente
  "Modificazione alla legge regionale 29 luglio
  2025, n. 5");
- ha esaminato ed approvato gli articoli nonché l'emendamento;
- ha chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di aggiornare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 13/2000;
- ha preso atto della dichiarazione del Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in base alla quale la Relazione tecnica non necessita l'aggiornamento in quanto si intende aggiornata con la relazione tecnica all'emendamento ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della legge regionale 13/2000;
- ha deciso di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale delle relazioni incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il Presidente Francesco Filipponi e per la minoranza la Consigliera Laura Pernazza.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6 dell'articolo 49 della I.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

#### L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge regionale, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22 settembre 2025 e trasmesso in pari data al parere della I Commissione consiliare permanente in sede referente, concernente: "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n. 5" (ATTO N. 286);

ATTESO che l'Assemblea legislativa, nella seduta tenutasi in data 25 settembre 2025, ha deciso, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Interno, che venga adottata la procedura d'urgenza e, di conseguenza, i termini procedimentali sono ridotti della metà;

VISTO l'esame dell'atto svolto dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 6 ottobre 2025;

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in Commissione;

VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta tenutasi il 6 ottobre 2025 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa l'aggiornamento della Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della I.r. 13 del 2000;

PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e CO.RE.COM., in base alla quale la Relazione tecnica non necessita l'aggiornamento in quanto si intende aggiornata con la relazione tecnica all'emendamento, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 della l.r. 13 del 2000;

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000 secondo il quale: "I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredati della relazione di cui all'articolo 48, comma 6.";

VISTO il disegno di legge (ATTO N. 286), composto da n. 2 articoli approvato dalla I Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica a corredo dell'ATTO base;

UDITE le relazioni della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Presidente Francesco Filipponi per la maggioranza e dalla Consigliera Laura Pernazza per la minoranza;



VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis");

VISTO il Regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze);

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente);

VISTA la legge regionale n. 29 luglio 2025, n. 5 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027 con modifiche di leggi regionali);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione sugli articoli, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- di approvare la legge regionale: "Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2025, n. 5" composta di n. **2** articoli nel testo che segue:

### TESTO PROPOSTA DALLA GIUNTA REGIONALE

## TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

#### Art. 1

(Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2025, n.5. Riduzione e differimento canone demaniale lacuale)

# (Modificazioni all'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2025, n. 5. Riduzione e differimento **C**anone demaniale lacuale)

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 29 luglio 2025, n.5 legge regionale n. 29 luglio 2025, n.5 legge regionali legge regionali) a legge regionali le

la 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della 1. Il comma 1 dell'articolo 18 della 1. Il comma 1 dell'articolo 18 della 18 della 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 dell'articolo 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 dell'articolo 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 18 dell'articolo 18 della 1

"Per l'annualità 2025 l'importo dei canoni di concessione dovuti, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. (Approvazione 726 regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di idrico. demanio di di suolo occupazione demaniale e di demanio lacuale) è ridotto. rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo

"1. Per l'annualità 2025 dei l'importo canoni di concessione dovuti, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. (Approvazione 726 regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 2004, dicembre n. 33 (Disposizioni in materia di idrico. di demanio occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto. rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del Regolamento (UE) 2023/2831 (Regolamento della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo



all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), nella seguente misura:	all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), nella seguente misura:
a) del 50% per le attività economiche con scopo di lucro;	a) idem
b) del 20% per gli Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e per le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), nonché per i soggetti preposti a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale	idem



dipendente).".	
	2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 5/2025 è <b>inserito</b> il seguente:
"1 bis. A seguito dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente, il canone dovuto dal concessionario non può comunque essere inferiore al canone minimo ricognitorio previsto per l'anno 2025 dalla disciplina regionale vigente.".	idem
	3. Al comma 2 dell'articolo 17 della <b>I.r.</b> 5/2025 le parole: "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "15 <b>Novembre</b> ".
	4. Al comma 3 dell'articolo 17 della <b>I.r.</b> 5/2025 l'importo di: "83.123,08" è sostituito dal seguente: "147.286,64".
onere di cui al precedente comma 4 quantificato in euro 64.163,56 - si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento dell'esercizio 2025 del "Fondo di Riserva per spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma	5. Al finanziamento del maggiore onere di cui al precedente comma 4 - quantificato in euro 64.163,56 - si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento dell'esercizio 2025 del "Fondo di Riserva per spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.
6. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 5/2025 l'importo di "333,30" è sostituito dal seguente. "505,97".	
onere di cui al precedente comma 6- quantificato in euro 172,67 - si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2025 della	7. Al finanziamento del maggiore onere di cui al precedente comma 6 - quantificato in euro 172,67 - si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento dell'esercizio 2025 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1



del Bilancio di previsione 2025-2027.	del Bilancio di previsione 2025-2027.
Art. 2 (Entrata in vigore)	Art. 2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.	

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Giuridico, Risorse finanziarie e Sistema informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi".